

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 5 dicembre 1959

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — in evidente contrasto con il dettato della legge delega, che prevedeva (articolo 2, punto 17) per gli impiegati « la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite » — ha mantenuto in vigore, ai fini della concessione degli aumenti periodici agli ufficiali, le norme del calcolo dell'anzianità dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1929, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915.

Tali norme hanno danneggiato tutti gli ufficiali dei gradi meno elevati, i quali, venendo a subire notevoli detrazioni (4 anni i tenenti; 10 i capitani; 16 i maggiori; 21 i tenenti colonnelli), beneficiano di pochi scatti.

E poiché l'anzianità di servizio da ufficiale, agli effetti della determinazione dello stipendio, va computata dalla data della nomina (articolo 7 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458) ed il servizio prestato anteriormente a tale nomina è computato per non oltre quattro anni, mentre quella dei sottufficiali è computata dalla data di *presentazione alle armi* (articolo 77 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458), ne deriva che, a parità di anni di servizio, un ufficiale che abbia trascorso un lungo periodo nei gradi di sottufficiale, viene a percepire uno

stipendio inferiore o, nella migliore delle ipotesi, uguale a quello del sottufficiale che è rimasto tale.

A tale grave inconveniente è stato, in parte, posto rimedio con la legge 8 agosto 1957, n. 751, che, in sostanza, dà la possibilità al dipendente che ne faccia domanda, di ottenere, a titolo di assegno pensionabile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o retribuzione spettanti ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera, ma di grado, categoria o qualifica inferiore.

La soluzione, però, pone gli interessati nelle condizioni di dover, praticamente, optare per il trattamento spettante ad un grado inferiore, con implicita ammissione dell'inutilità degli sforzi compiuti per migliorare la propria posizione con il passaggio ad una categoria superiore.

A questo proposito giova ricordare che nel 1938 lo stipendio massimo dell'aiutante di battaglia e quello del maresciallo maggiore (lire 11.800) era di poco superiore a quello del sottotenente (lire 10.066) e molto inferiore a quello del tenente (lire 15.425).

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, la questione è stata risolta con la legge 2 aprile 1958, n. 304, che stabilisce, che, per detti ufficiali, l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto

dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento, e, comunque, da data non anteriore al 17° anno di età.

Ovvî motivi di giustizia equitativi impongono, ora, di provvedere anche per quelli in analoghe condizioni dell'Esercito, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, e ciò anche in considerazione che la situazione degli ufficiali di che trattasi si aggraverà dal 1° gennaio prossimo, data di entrata in vigore del nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate, in quanto da tale data verranno a percepire uno stipendio sensibilmente inferiore a quello dei sottufficiali.

Allo scopo, pertanto, di sistemare compiutamente anche questa questione è stata predisposta la presente proposta di legge, in base alla quale l'anzianità di servizio, per gli ufficiali comunque provenienti dai sottufficiali, ai fini della progressione economica dello stipendio, è computata, a decorrere dal 1° dicembre 1956, dalla data di arruolamento, salvo le detrazioni fisse stabilite dalla legge (anni 4 e 10 rispettivamente per i tenenti ed i capitani).

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente proposta, che peraltro è di modestissimo ammontare, può farsi fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, è inserito il seguente:

« Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, comunque provenienti dai sottufficiali, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età ».